

NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO. (1) (2)

Art. 1 Finalità.

1. La Regione promuove e valorizza le attività sportive, motorie, ricreative, nonché le relative strutture e servizi, per la formazione e il pieno sviluppo della persona, attraverso la collaborazione degli enti locali, organismi statali, società e associazioni sportive.

Art. 2 Aree di intervento.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni a essa attribuite dall'art. 56 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in particolare, a favore di iniziative volte a:

- a) promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico;
- b) omissis (3)
- c) promuovere l'attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani;
- d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
- e) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica, della Scuola dello sport del Coni e delle università;
- f) favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche mediante la partecipazione a enti, società, consorzi, e unioni di comuni;
- g) effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori;
- h) concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, compresa l'impiantistica sportiva scolastica e l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità; (4)
- i) concorrere alla realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali, podistici, ciclabili, a cavallo, velici, acquatici e sciistici;
- l) promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi;
- m) concorrere alla ristrutturazione ed alla sistemazione di immobili di proprietà di enti locali da destinare a sedi dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, con le procedure e le modalità di intervento stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento; (5)
- n) promuovere e sostenere, in concorso con l'istituzione scolastica, l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche dell'attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria;
- o) promuovere la pratica sportiva del personale militare e favorire l'utilizzo dell'impiantistica sportiva militare anche mediante apposite convenzioni;

p) favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe Adria.

1 bis. La struttura regionale competente è inoltre autorizzata ad acquistare coppe, medaglie e altri oggetti di limitato valore, da consegnare ad atleti o ad organismi pubblici e privati, che si sono distinti particolarmente nello svolgimento o promozione di attività sportive, ricreative o umanitarie. (6)

Art. 3 Destinatari dei contributi regionali.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 2 possono essere ammessi a contributo, in conto capitale o in conto interessi, i seguenti soggetti:

a) le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi nonché le IPAB escluse quelle riconosciute persone giuridiche di diritto privato; (7)

b) il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le loro rappresentanze regionali e provinciali, nonché i comitati promossi dagli stessi per le iniziative di cui alle lettere (8) , c), d), e), f), g), h), l), m), n) e p); (9)

c) le associazioni disciplinate dagli artt. 12 e 36 del codice civile, aventi sede nella regione, dai cui statuti si evincano: prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro, e l'elezione democratica degli organi di direzione e di controllo, operanti da almeno un biennio per le iniziative di cui alle lettere a), (10) c), d), g), h), l), m);

d) gli enti morali e gli enti di culto che, senza fini di lucro, perseguono, anche indirettamente, finalità motorie, ricreative e sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), (11), c) e h); (12)

e) le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di educazione fisica, per le iniziative di cui alle lettere g) ed n); (13)

f) gli organismi rappresentativi a livello provinciale del Coni, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, per le iniziative di cui alle lettere (14), c), e), h) e m);

g) gli enti gestori di impianti sportivi, per le iniziative di cui alla lettera l);

h) la federazione italiana sport disabili e società affiliate, per le iniziative di cui alla lettera (15) g);

i) le istituzioni scolastiche, per le iniziative di cui alla lettera p).

l) le scuole per atleti approvate dal Ministero della pubblica istruzione, per le iniziative di cui alle lettere f), g, ed n). (16)

m) i soggetti ammessi al beneficio dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni ed integrazioni, per le iniziative di cui alla lettera h). (17)

Art. 4 Domande.

1. Le domande di contributo per le iniziative di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il termine annualmente fissato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, (18) corredate dai seguenti documenti:

a) relazione dettagliata per ogni singola iniziativa, dalla quale emergano tempi, modalità di attuazione, obiettivi, destinatari;

b) preventivo delle spese e indicazione dei mezzi di finanziamento. (19)

2. A integrazione di quanto previsto al comma 1, è richiesto:

a) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera e): l'elenco dei docenti;

b) per le iniziative di cui all'art. 2, lettere h) ed i): indicazione delle caratteristiche tecnicofunzionali dell'opera, la coerenza della localizzazione dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti,

disponibilità delle aree, descrizione della dotazione impiantistica generale dell'area territoriale contermina;

c) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera m): relazione circostanziata sull'attività svolta nel biennio precedente, approvata dai competenti organi statutari, con l'indicazione delle spese di gestione e delle iniziative attuate;

d) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera n): parere favorevole dell'autorità scolastica competente;

e) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera o): parere favorevole dell'autorità militare.

Art. 5 Programmazione degli interventi e criteri di riparto.

1. A decorrere dal 1994, entro il mese di aprile, per le finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dello sport di cui all'art. 9, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, un documento contenente gli indirizzi, gli obiettivi, e le priorità settoriali e territoriali da perseguire nel triennio successivo.

1 bis. Il documento di cui al comma 1 mantiene validità fino alla approvazione del successivo. (20)

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno la Giunta regionale, sulla base del documento di cui al comma 1 e sentita la Consulta regionale dello sport:

a) stabilisce l'ammontare complessivo per gli interventi di cui all'art. 2;

b) determina l'ammontare della somma a disposizione della Giunta per eventuali interventi di carattere straordinario. (21)

3. L'ammontare complessivo degli interventi di cui alla lettera h) dell'art. 2 è determinato dalla Giunta regionale, sentite le province riunite in apposita conferenza.

4. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, lettera a), la Giunta regionale approva le graduatorie delle domande ammissibili e assegna i relativi contributi, avendo presente anche:

a) per gli impianti sportivi:

1) la rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, con riferimento anche alla sua vocazione turistica;

2) la carenza di strutture e riequilibrio tipologico delle discipline sportive;

3) l'adeguamento alle normative d'igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche;

4) il completamento degli impianti;

b) per le attività:

1) promozione della pratica motoriosportiva dei giovani;

2) sostegno di attività sportive svolte in aree particolarmente svantaggiate o non dotate di impianti.

5. Per la formazione delle graduatorie riguardanti l'assegnazione dei contributi agli enti locali, hanno titolo di preferenza quelli che:

a) nella gestione degli impianti e delle attività si avvalgono delle istituzioni di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) al fine di conseguire un'ottimale gestione di impianti e attività, promuovono forme associative e di cooperazione ai sensi del Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) prevedono di realizzare le iniziative attraverso forme di collaborazione con scuole ed associazioni.

6. Per la determinazione dei parametri tecnici degli impianti e delle attrezzature, oggetto di contribuzione, la Regione si avvale della consulenza tecnica del Coni ai sensi dell'art. 56 lettera b), del dpr 24 luglio 1977, n. 616.

7. In caso di rinuncia al contributo subentrano gli esclusi in ordine di graduatoria.

8. (omissis) (22)

9. La Giunta regionale, ai fini della attività di programmazione di cui al comma 1, realizza, in collaborazione con il Coni, l'aggiornamento e l'elaborazione del censimento dell'impiantistica sportiva, delle società sportive e degli atleti che la utilizzano.

Art. 6 Contributi e garanzia fidejussoria.

1. L'ammontare del contributo annuo in conto capitale non può superare il 60 % della spesa riconosciuta ammissibile ad eccezione del contributo per gli Enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 per i quali il contributo può essere elevato sino al 70%. (23)

2. L'ammontare del contributo in conto interessi, anche sotto forma attualizzata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, non può superare il 50 per cento del tasso d'interesse convenuto per le operazioni di mutuo.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) ed i), limitatamente ai contributi in conto interessi, la Regione può costituire un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate in un'apposita convenzione. (24)

3 bis. La struttura regionale competente pronuncia la decadenza dei contributi in conto interessi per gli interventi ai quali l'Istituto per il Credito Sportivo non abbia potuto concedere il mutuo, per inadempienze del beneficiario. Le disponibilità derivanti dai pronunciamenti di decadenza sono destinate al rifinanziamento del fondo di cui al comma 3. (25)

3 ter. Il fondo di cui al comma 3 può essere alimentato mediante specifici apporti delle amministrazioni provinciali; in tale caso le singole province concorrono alla individuazione degli interventi da realizzare nel proprio territorio. (26)

4. I finanziamenti degli impianti e attrezzature sportive di cui al comma 3, richiesti da società sportive e da enti morali ammessi ai benefici della presente legge, possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale. La fidejussione è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della totale o parziale carenza di beni da offrire in garanzia e dalla precisazione delle risorse finanziarie con cui intende far fronte agli obblighi derivanti dal finanziamento.

Art. 7 Erogazione di contributi.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 8, l'erogazione dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, avviene:

a) per il 50%, a seguito della presentazione da parte degli interessati della dichiarazione che attesti l'avvio dell'iniziativa;

b) per il saldo, su presentazione di apposita relazione illustrativa dell'iniziativa svolta contenente l'indicazione delle spese sostenute. La relazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza del contributo; (27)

2. In caso di decadenza o di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso, destinandolo ad iniziative aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, nel rispetto dell'art. 5, comma 7 e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 8 Contributi per impianti sportivi.

1. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla lettera h) dell'[articolo 2](#), si applica quanto previsto all'[articolo 15](#) ed ai commi 1 e 2 dell'[articolo 16](#) della [legge regionale 16 agosto 1984, n. 42](#) e successive modificazioni e integrazioni. (28) A tal fine i beneficiari devono presentare entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo, (29) a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa;
- b) parere favorevole del CONI. (30)

1 bis. Quanto disposto al comma 1 del presente articolo si applica anche alle pratiche ammesse ai benefici previsti per l'esercizio finanziario 1993. (31)

1 ter. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione delle aree attrezzate di cui alla lettera i) del comma 1 dell'[art. 2](#), si applica quanto previsto all'[articolo 16](#) della [legge regionale 16 agosto 1984, n. 42](#) e successive modificazioni e integrazioni. (32) A tal fine i beneficiari devono presentare entro centoottanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa. (33)

2. Ove necessari, per l'approvazione dei progetti e la loro realizzazione, si applicano le modalità e le procedure previste dall'[art. 27](#) della legge 8 giugno 1990, n.142 e dagli [artt. 14 e 15](#) della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono obbligati, per 10 anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l'autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.

Art. 8 bis - Trasmissione di documentazione.

1. Le domande di cui all'[articolo 4](#), la relazione di cui all'[articolo 7](#), comma 1, lettera b) ed i documenti di cui all'[articolo 8](#), commi 1 e 1 bis, si intendono prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata entro il termine stabilito per la presentazione; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. (34)

Art. 9 Consulta regionale per lo sport.

1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport.

2. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che la presiede e da:

- a) tre amministratori di enti locali, di cui uno in rappresentanza dei comuni designati dall'Anci, uno in rappresentanza delle Comunità montane designato dall'Uncem e uno in rappresentanza delle province designato dall'Urpv;
- b) il delegato regionale del Coni;
- c) tre rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, di cui uno in rappresentanza della Fisd, designati dalla delegazione regionale Coni;
- d) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative motorie affiliate, del numero di tesserati e dell'attività svolta nell'ambito della Regione;
- e) un rappresentante per ogni Istituto superiore di educazione fisica con sede nel Veneto;

f) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;

g) un rappresentante della regione militare nordest;

h) il dirigente del dipartimento sport e tempo libero.

3. La consulta, ove tratti di impiantistica sportiva, è integrata da un esperto designato dalla delegazione regionale del Coni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del dipartimento sport e tempo libero designato dal Presidente della Giunta regionale.

5. Alle riunioni della Consulta, possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

Art. 10 Funzionamento e attribuzioni della Consulta regionale per lo sport.

1. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio regionale.

2. La Consulta è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

3. I rappresentanti di enti e organismi che compongono la Consulta devono essere designati entro 60 giorni dalla data della richiesta di designazione.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la Consulta può esercitare le proprie funzioni, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. La Consulta è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di sport e tempo libero, con particolare riferimento alle iniziative legislative in materia e all'attività di programmazione di cui all'[art. 5](#).

7. Il dirigente del dipartimento sport e tempo libero dispone la corresponsione ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, dell'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta, nonchè del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei termini previsti dall'[articolo 187](#) della [legge regionale 10 giugno 1991, n. 12](#) , come modificato dall'articolo 4 della [legge regionale 7 novembre 1995, n. 43](#) . (35).

Art. 11 Non cumulabilità.

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali.

Art. 12 Abrogazione.

1. Sono abrogati:

a) la [legge regionale 24 agosto 1979, n. 60](#) ;

b) la [legge regionale 12 dicembre 1984, n. 62](#) ;

c) la [legge regionale 28 gennaio 1985, n. 13](#) ;

d) la [legge regionale 29 aprile 1985, n. 36](#) ;

e) la [legge regionale 20 agosto 1986, n. 38](#) ;

f) la [legge regionale 2 dicembre 1986, n. 49](#) ;

- g) la [legge regionale 30 marzo 1988, n. 21](#) ;
- h) l'art. 14 della [legge regionale 6 settembre 1991, n. 20](#) ;
- i) l'art. 12 della [legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12](#) .

2. A partire dall'esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazione ed erogazione, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 73006 di nuova istituzione.

3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle medesime leggi.

Art. 13 Norme transitorie.

1. Per l'anno 1993, le domande di contributo vanno presentate entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, provvede, sentita la competente Commissione consiliare, all'assegnazione dei contributi sulla base delle priorità previste dai commi 4 e 5 dell'[art. 5](#). Le domande presentate sotto il regime delle leggi abrogate con l'art. 12 conservano efficacia purchè compatibili con la presente legge.

2. Per l'anno 1994, fermo restando il termine di presentazione delle domande stabilito dal comma 1 dell'[art. 4](#), la Giunta regionale assume le determinazioni di cui al comma 1, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 14 Norma finanziaria.

1. Agli oneri di lire 4.100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995, derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, escluse le lettere h) e i), e i compensi di cui all'art. 10, comma 7 della presente legge, si fa fronte:

a) quanto a lire 2.500 milioni, mediante utilizzo per pari importo della partita n. 3 "Interventi in materia di sport" del fondo globale spese correnti, iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993-1995;

b) quanto a lire 1.600 milioni mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 73032, 73040, 73054, 73062 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993-1995;

e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 73002, denominato "Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva", con lo stanziamento di lire 4.100 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1993 e di lire 4.100 milioni per la sola competenza per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno 1993 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1995 derivante dall'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, lettere h) e i), e dell'art. 6 della presente legge, si fa fronte mediante utilizzo di pari importo della partita n. 3 "Riordino interventi in materia di sport" del fondo globale spese di investimento di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993-1995 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 73006, denominato "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e percorsi per il tempo libero" con lo stanziamento di lire 3.500 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1993 e di lire 4.000 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 1994-1995.

3. Per gli oneri di cui al comma 4 dell'art. 6, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati al capitolo 88030 del bilancio regionale.

note

(1) Vedi anche per il riparto delle funzioni disciplinate dalla presente legge gli articoli 148 e 149 della [legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) , in particolare il comma 1 dell'articolo 149 delega alle province le funzioni relative a:

"a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive fisico-motorie;

b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;

c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali."

(2) L'art. 63 della [legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1](#) dispone che: "La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la competente Commissione consiliare, un progetto finalizzato ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorie sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando."

(3) Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 7 [legge regionale 14 agosto 2003, n. 17](#) .

(4) Lettera così modificata da comma 1 art. 60 [legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1](#) , che ha aggiunto alla fine le parole: "e l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità"; il comma 4 del medesimo art. 60 ha disposto che: "le risorse finanziarie già assegnate alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 1 e all'articolo 3 della [legge regionale 14 agosto 2003, n. 17](#) sono destinate agli interventi previsti dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 5 aprile 1993, n. 12](#) .".

(5) Lettera sostituita da comma 1 art. 13 [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) .

(6) Comma aggiunto da comma 2 art. 13 [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) .

(7) Lettera così sostituita da art. 15, comma 1, [legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11](#) .

(8) Riferimento lett. b) abrogato dalla lett. b) comma 1 art. 7 [legge regionale 14 agosto 2003, n. 17](#) .

(9) Lettera così sostituita da art. 41 comma 1 [legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6](#) .

(10) Riferimento lett. b) abrogato dalla lett. b) comma 1 art. 7 [legge regionale 14 agosto 2003, n. 17](#) .

(11) Riferimento lett. b) abrogato dalla lett. b) comma 1 art. 7 [legge regionale 14 agosto 2003, n. 17](#) .

(12) Lettera così sostituita da art. 15, comma 2, [legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11](#) .

(13) Lettera così sostituita da art. 13, comma 1 [legge regionale 1 settembre 1993, n. 43](#) .

(14) Riferimento lett. b) abrogato dalla lett. b) comma 1 art. 7 [legge regionale 14 agosto 2003, n. 17](#) .

(15) Riferimento lett. b) abrogato dalla lett. b) comma 1 art. 7 [legge regionale 14 agosto 2003, n. 17](#) .

(16) Lettera aggiunta da art. 13, comma 2, [legge regionale 1 settembre 1993, n. 43](#) .

(17) Lettera aggiunta da art. 41 comma 2 [legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6](#) .

(18) Comma così modificato da comma 1 art. 3 [legge regionale 10 agosto 2006, n. 16](#) che ha sostituito le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" con le parole "entro il termine annualmente fissato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento".

(19) Per l'anno 2001 il termine è stato prorogato al 31 marzo 2001 da comma 1 art. 57 della [legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5](#) . Per l'anno 1998 il termine era stato prorogato al 31 marzo da comma 2 art. 30 [legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3](#) .

- (20) Comma inserito da comma 1 art. 12 [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35](#) , il comma 2 del medesimo art. 12 ha stabilito l'applicazione delle disposizioni del presente comma a decorrere dal documento di indirizzi, obiettivi e priorità, denominato Piano triennale 2001-2003.
- (21) Per l'anno 2001 il termine è stato prorogato al 31 luglio 2001 da comma 1 art. 57 della [legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5](#) . Per l'anno 1998 il termine è stato prorogato al 31 luglio da comma 2 art. 30 [legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3](#) .
- (22) Comma abrogato da art. 41 comma 3 della [legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6](#) .
- (23) Comma così sostituito da art. 13, comma 3, [legge regionale 1 settembre 1993, n. 43](#) .
- (24) Comma così sostituito da comma 3 art. 13 [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) .
- (25) Comma aggiunto da comma 4 art. 13 [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) .
- (26) Comma aggiunto da comma 4 art. 13 [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) .
- (27) Lettera modificata da comma 5 art. 13 [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) . In precedenza lettera sostituita da art. 41 comma 4 della [legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6](#) .
- (28) La [legge regionale 16 agosto 1984, n. 42](#) è stata abrogata dall'art. 73 della [legge regionale 7 novembre 2003, n. 27](#) entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- (29) Comma così modificato da comma 2 art. 3 [legge regionale 10 agosto 2006, n. 16](#) che ha sostituito le parole "entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo" con le parole "entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo"; il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 stabilisce che il nuovo termine di 18 mesi si applica anche ai procedimenti di cui al comma 1 avviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2004. In precedenza il comma era stato modificato da comma 1 art. 11 [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35](#) che ha sostituito le parole "entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo" con le parole "entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo", il comma 2 del medesimo articolo 11 ha disposto l'applicazione del nuovo termine anche ai procedimenti avviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
- (30) Comma modificato da comma 1 art. 30 [legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3](#) in precedenza sostituito da comma 1 art. 4 [legge regionale 14 settembre 1994, n. 54](#) e quindi modificato da comma 1 art. 47 [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) . In precedenza il comma era stato modificato da art. 13, comma 4, [legge regionale 1 settembre 1993, n. 43](#) .
- (31) Comma aggiunto da comma 2 art. 4 [legge regionale 14 settembre 1994, n. 54](#) .
- (32) La [legge regionale 16 agosto 1984, n. 42](#) è stata abrogata dall'art. 73 della [legge regionale 7 novembre 2003, n. 27](#) entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- (33) Comma aggiunto da art. 47 comma 2 [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) , precisando peraltro che il comma numerato come 1 ter è in realtà identificato nell'art. 47 comma 2 della [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) come 1 bis; l'art. 8 della [legge regionale 5 aprile 1993, n. 12](#) contiene già un comma 1 bis aggiunto da comma 2 art. 4 [legge regionale 14 settembre 1994, n. 54](#) .
- (34) Articolo aggiunto da comma 6 art. 13 [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) .
- (35) Comma così sostituito da comma 1 art. 46 [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) .

SOMMARIO

- [Legge regionale 5 aprile 1993, n. 12](#) (BUR n. 29/1993)
- [NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO. \(1\) \(2\)](#)

•

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Aree di intervento.
- Art. 3 Destinatari dei contributi regionali.
- Art. 4 Domande.
- Art. 5 Programmazione degli interventi e criteri di riparto.
- Art. 6 Contributi e garanzia fidejussoria.
- Art. 7 Erogazione di contributi.
- Art. 8 Contributi per impianti sportivi.
- Art. 8 bis - Trasmissione di documentazione.
- Art. 9 Consulta regionale per lo sport.
- Art. 10 Funzionamento e attribuzioni della Consulta regionale per lo sport.
- Art. 11 Non cumulabilità.
- Art. 12 Abrogazione.
- Art. 13 Norme transitorie.
- Art. 14 Norma finanziaria.